SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2004.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2003.

04A06123

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 giugno 2004, n. **155.**

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4302):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 24 settembre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 2003 con il parere delle commissioni I, V, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 28, 30 ottobre 2003; 22 gennaio 2004; 2, 11 marzo 2004 e 1° aprile 2004.

Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2916):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 aprile 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente l'11 e 18 maggio 2004.

Assegnato nuovamente alla 3ª commissione, in sede deliberante, il 24 maggio 2004.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante e approvato il 26 maggio 2004.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione):

«Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».

04G0179

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. **156.**

Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che i dati della spesa farmaceutica posta a carico del Servizio sanitario nazionale evidenziano un notevole incremento rispetto all'analogo periodo dell'anno 2003;

Ravvisata pertanto la straordinaria necessità di dover procedere, con urgenza, ad attivare le misure di contenimento della spesa farmaceutica, in modo da evitare un ulteriore progressivo sfondamento rispetto al tetto programmato, anche attraverso l'applicazione di modalità di ripiano di immediata operatività;

Ritenuto che tali modalità applicative del ripiano possano essere predisposte anche in misura parziale e temporanea, al fine di verificarne la congruità attraverso un monitoraggio periodico;

Ritenuto opportuno utilizzare, ai fini della determinazione dell'entità dello sfondamento, i valori indicati dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) relativi all'andamento del mercato nel primo trimestre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il predetto anno rispetto a tale importo è valutato tenendo conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base annua del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004.

2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1 è complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di euro. L'entità del relativo ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore, ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è pari a 745 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto è pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano.

3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dei prodotti emode-

rivati, dovrà calcolare, sul proprio margine, definito all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il margine per il produttore rideterminato ai sensi del presente articolo sarà applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e comunica al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del SSN e il valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0193

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. **157.**

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonché di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Denominazioni di vendita nazionali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riser-

vata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza».

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

Art. 3.

Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0191

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. **158.**

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2004;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonché alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;

c) all'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0194

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. **159.**

Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., mediante la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie, la capacità di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della Società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0192

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. **160.**

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero;

Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione (in condizioni di sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 4.

Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

a) Joint Forge in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albit, Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

Art. 5.

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, per la quale è autorizzata la spesa di € 407.436 per l'anno 2004.

Art. 6.

Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

4. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

5. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

Art. 7.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 11.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 12.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 609.078.895 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0195

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 aprile 2004, n. **161.**

Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-*bis*, commi 1, 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

Visti gli articoli 147-*bis* e 147-*ter* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di precisare i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tipologie delle misure di protezione

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti misure di protezione:

a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

b) speciali misure di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

c) speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5.

2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Commissione centrale.

3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano, in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e del Capo II-*bis* della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

Art. 2.

Modalità della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio

1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione, avanzata secondo le modalità indicate dall'articolo 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, è sottoscritta dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non è preposto il Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è sottoscritta da quest'ultimo.

2. La proposta di piano provvisorio è sottoscritta e inoltrata dal Procuratore della Repubblica innanzi al quale è iniziata la collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione al Procuratore nazionale antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione della proposta di speciali misure o di programma speciale di protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*quater*, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello interessate, affinché possano adottare le opportune iniziative di coordinamento.

3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che le sottoscrive

previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica, secondo le modalità indicate dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che può ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.

5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione è indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando i mezzi più celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.

6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio, nonché gli atti e i provvedimenti a essa conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 3.

Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure di protezione

1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene i seguenti elementi informativi:

a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali, sui quali l'interessato rende le dichiarazioni;

b) indicazione degli elementi da cui si desume che le dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilità, nonché, con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di novità o di completezza;

c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;

d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonché delle eventuali deposizioni rese dallo stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;

e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità, dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonché l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore, con conseguente sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, di denaro frutto di attività illecite;

f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra utilità posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta persona, nonché l'indicazione degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del collaboratore;

g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h) specificazione delle circostanze da cui si desume la sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di un procedimento penale;

i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente adottate dalle competenti Autorità di Pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza delle anzidette misure di tutela.

2. Qualora l'Autorità proponente ritenga che le misure speciali di protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le situazioni di gravità e attualità del pericolo che inducono a ritenerlo necessario.

3. L'Autorità proponente deve altresì comunicare, con la stessa proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-*quater*, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-*quater*, comma 1, l'Autorità proponente ne dà pronta comunicazione alla Commissione centrale.

4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone, diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresì dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano stabilmente con il collaboratore o il testimone.

5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori elementi informativi o documentali.

6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione è rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo 9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché quando sussistono gli elementi indicati nell'articolo 13-*quater*, comma 2, della medesima legge 15 marzo 1991, n. 82.

7. La proposta è parimenti rigettata in caso di mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini indicati dall'articolo 16-*quater* della legge 15 marzo 1991, n. 82.

8. La Commissione può adottare misure diverse da quelle richieste dall'Autorità proponente, sulla base

degli elementi informativi acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonché delle specifiche esigenze dei soggetti interessati.

9. Le misure speciali di protezione già adottate possono essere estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorità proponente, osservate le disposizioni del presente articolo concernenti le modalità della proposta.

10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di protezione, l'Autorità proponente specifica dettagliatamente:

a) i motivi che determinano la necessità di tale misura;

b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo;

c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono insufficienti a tutelare l'incolumità degli interessati;

d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorità proponente a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno determinato la necessità di richiederle successivamente;

e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.

Art. 4.

Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione

1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volontà di collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e 16-*bis*, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono situazioni di particolare gravità o urgenza, può essere adottato un piano provvisorio di protezione.

2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione contiene i seguenti elementi informativi:

a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravità e attualità del pericolo;

b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare;

c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono adeguate;

d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare;

e) motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza;

f) motivi per i quali vi è urgenza di provvedere.

3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la prima seduta successiva alla richiesta.

4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorità proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite nella proposta la necessità dell'adozione di misure di protezione atte a tutelarne immediatamente l'incolumità.

5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *f)* del presente Regolamento.

6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone le misure indicate nell'articolo 6, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

7. Tali misure mantengono validità fino a quando non interviene la deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura della Commissione stessa.

8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro elemento utile per valutare l'esposizione a pericolo degli interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacità di reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni.

9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa l'efficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per assicurare o rafforzare la tutela dell'incolumità delle persone in questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni della Commissione centrale.

10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono richiedere l'attivazione dei poteri di coordinamento attributigli dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 5.

Richieste di pareri all'Autorità giudiziaria e al Prefetto

1. La Commissione centrale, nell'ambito dei procedimenti cui è preposta, richiede all'Autorità giudiziaria e al Prefetto i pareri e gli elementi informativi necessari nei casi espressamente previsti e in ogni altro caso in cui lo ritiene opportuno.

2. I pareri espressi ai sensi del precedente comma non sono vincolanti.

Art. 6.

Contenuti del piano provvisorio di protezione

1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito dalla Commissione, in relazione all'esposizione a pericolo dei soggetti interessati, tenendo conto degli elementi informativi disponibili o acquisiti successivamente alla proposta, nonché delle notizie eventualmente fornite dal Prefetto.

2. Nella definizione del piano provvisorio di protezione la Commissione tiene conto delle misure eventualmente adottate dal Prefetto, il cui contenuto può essere confermato, integrato o modificato.

3. All'attuazione del piano provvisorio provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14

della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominato d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Servizio centrale di protezione. Se la Commissione non ritiene necessario il trasferimento in luogo protetto, il soggetto responsabile della specificazione e dell'attuazione del piano provvisorio è il Prefetto.

4. In particolare, il piano provvisorio può prevedere:

a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

b) accorgimenti tecnici di sicurezza;

c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;

d) trasferimento in località segrete, in casi di particolare gravità;

e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese alloggiative, nell'erogazione dell'assegno di mantenimento, secondo le modalità e nei limiti previsti per i collaboratori ed i testimoni, rispettivamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e nell'assistenza legale;

f) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta necessaria.

Art. 7.

Contenuti delle speciali misure di protezione

1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia.

2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non è tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilità a trasferirsi in un luogo protetto.

3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente.

4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:

a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;

c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;

d) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;

f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Contenuti del programma speciale di protezione

1. Il programma speciale di protezione è disposto dalla Commissione centrale ed è attuato dal Servizio centrale di protezione.

2. La Commissione delibera l'adozione del programma speciale di protezione quando l'esposizione a pericolo degli interessati è tale da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso.

3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito ogni elemento utile circa l'esposizione a pericolo, richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente.

4. Il programma speciale di protezione comprende:

a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti;

b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;

d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della località protetta;

e) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

f) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

g) misure di assistenza personale ed economica;

h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni;

i) cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni;

j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione;

k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie.

5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione:

a) sistemazione e spese alloggiative;

b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale;

c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;

d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, secondo le modalità e nei limiti fissati dall'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla Commissione centrale.

6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione.

7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente.

8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio.

10. L'assistenza legale è concessa al testimone di giustizia in relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa.

11. L'assistenza legale è concessa ai familiari e alle altre persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno tenuto condotte di collaborazione.

12. L'assistenza legale è assicurata al collaboratore e al testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre misure di assistenza economica.

13. Nell'ambito degli speciali programmi così definiti, ai testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore di cui all'articolo 16-*ter* della legge 15 marzo 1991, n. 82.

14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di credito.

Art. 9.

Obblighi delle persone protette

1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonché dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori.

2. La sottoscrizione dell'atto non può essere parziale e comporta l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi.

3. Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma.

4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-*quater*, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, con l'eccezione della lettera *e)* del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dall'articolo 13-*quater*, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 10.

Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione

1. La Commissione centrale può modificare le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione attraverso l'introduzione, la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonché di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle persone sottoposte alle misure tutorie, dell'Autorità proponente, delle Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonché su iniziativa della Commissione.

3. Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.

4. Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.

5. La Commissione delibera sentite l'Autorità proponente e le Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonché il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.

6. La modifica delle misure tutorie può essere temporanea o definitiva. In quest'ultimo caso la Commissione può anche disporre, se ne ravvisa la necessità, la tra-

sformazione del programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella località di origine. Tale determinazione può essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi è più l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli interessati di fatto risiedono.

7. Le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine.

8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione - non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - è fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine è di un anno dalla data del provvedimento.

9. La durata delle misure speciali di protezione è resa nota all'Autorità proponente che, almeno un mese prima della scadenza, comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione delle misure o del programma speciale di protezione. L'Autorità proponente indica in particolare i procedimenti in cui il collaboratore o il testimone è impegnato e in cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. L'Autorità proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni della Commissione.

10. Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati, sull'efficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilità di reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie, nonché ogni proposta ritenuta utile.

11. La Commissione proroga le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione.

12. La Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di protezione nei confronti di soggetti già sottoposti alle misure speciali di protezione, quando il pericolo si è aggravato al punto da rendere le misure inidonee a tutelare l'incolumità degli interessati.

13. In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento della Commissione.

14. Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione. È sempre fatta salva la facoltà di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dall'interessato. Per tali finalità, possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa l'assistenza legale.

15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.

Art. 11.

Cessazione delle misure di protezione

1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all'articolo 13-*quater*, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorietà della revoca.

2. Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.

3. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorità non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine.

4. Il parere reso dall'Autorità proponente ai sensi del comma 3 non è vincolante.

5. Quando l'Autorità proponente ne fa motivata richiesta, la Commissione verifica la permanenza delle

condizioni che hanno determinato l'applicazione delle speciali misure di protezione, provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle medesime.

6. Le misure speciali di protezione possono essere modificate o revocate prima della scadenza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo, tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo, della compatibilità delle iniziative proposte con le esigenze di sicurezza, del tempo trascorso dall'adozione delle misure speciali di protezione. È in ogni caso richiesto il parere dell'Autorità proponente e di quelle preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonché quello del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.

Art. 12.

Testimoni di giustizia

1. L'atto di cui all'articolo 9, comma 1, recante il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche.

2. Quando il testimone di giustizia è ammesso alle misure speciali di protezione, la Commissione centrale può adottare interventi contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il reinserimento sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai testimoni per l'accesso alle misure economiche previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4. La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone permanga nella località di origine e prosegua o riprenda le attività ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura del Servizio centrale di protezione.

5. La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le esigenze e per individuare le soluzioni più adeguate.

Art. 13.

Provvedimenti del Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza

1. Gli impieghi finanziari di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del Servizio centrale di protezione.

2. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per l'attuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure speciali di protezione. La richiesta del Prefetto è inoltrata al Servizio centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della destinazione dei fondi e delle misure attuate.

3. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia», contenente l'individuazione e la disciplina delle speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Art. 14.

Cambiamento delle generalità

1. Il cambiamento delle generalità viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

Art. 15.

Decreto di cambiamento delle generalità

1. Quando è necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell'articolo 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalità, i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.

Art. 16.

Documentazione relativa al cambiamento delle generalità

1. Il registro dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, ed è tenuto in unico originale. Il registro non può essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui è composto.

2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le generalità della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.

3. Per ciascuna iscrizione, è annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle già iscritte nel registro è effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone già iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalità di cui al comma 2.

5. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalità e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.

6. Per ciascuna persona nei cui confronti è adottato il decreto di cambiamento delle generalità sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalità e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonché del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.

Art. 17.

Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità

1. L'autorità incaricata di inoltrare le richieste di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.

2. La Commissione centrale può autorizzare l'Autorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.

3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.

4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalità è un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalità atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalità.

5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresì, a comunicare, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalità.

6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.

Art. 18.

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione», nonché il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 85

ALLEGATO *A*

Fac-simile del registro dei dati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119

REGISTRO DEI DATI RELATIVO
AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITÀ
(Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

Il presente registro n. ....
si compone di n. .... fogli e di n. .... pagine

Roma, ...
(luogo e data della vidimazione)

il ....
(qualifica, cognome e nome)

Foglio n. ...... pag. .... (segue a foglio n. ....)

GENERALITÀ ORIGINARIE

Sez. I - Identità della persona

Cognome e nome: ....
data e luogo di nascita: ....
estremi dell'atto di stato civile: ....
(richiamo atto n.: .... fasc. n.: ....)
paternità e maternità: ....

Sez. II - Coniugio e filiazione

Cognome, nome data e luogo di nascita, paternità e maternità del coniuge: ....
....
data e luogo del matrimonio: ....
estremi dell'atto di stato civile: ....
eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: ....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)
nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli ....
....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. III - Altri atti di stato civile

Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

(segue a foglio n. ....) pag. ..../b

NUOVE GENERALITÀ

Sez. I - Identità della persona

Cognome e nome: ....
data e luogo di nascita: ....
estremi dell'atto di stato civile se adottato: ....
(richiamo atto n.: .... fasc. n.: ....)
paternità e maternità: ....

Sez. II - Coniugio e filiazione

Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternità e maternità del coniuge: ....
....
data e luogo del matrimonio: ....
estremi dell'atto di stato civile se adottato: ....
eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: ....
....
(richiami atto nn.: .... fasc. nn.: ....)
nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli
....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. III - Altri atti di stato civile

Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ....
....
....
(richiamo atti nn: .... fasc. nn: ....)
Foglio n. .... pag. n. .... (segue a foglio n. ....)

Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali

Residenza anagr. ....
domicilio o dimora ....
(precedenti al cambiamento delle generalità)
(richiami atti nn: .... fasc. nn: ....)
cod. fiscale: .... cod. sanitario: ....
passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione, validità: ....

Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento, validità:
1) ....;
2) ....;
3) ....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. VI - Titoli di studio

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento:
1) ....
2) ....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili

Descrizione dei beni in proprietà, godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile. A testo libero:
....
....
....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)
(segue a foglio n. ....) pag. ..../b

Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali

Residenza anagr. ....
....
domicilio o dimora ....
(precedenti al cambiamento delle generalità)
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)
cod. fiscale: .... cod. sanitario ....
documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validità: (specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di utilizzazione)
....
....

Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento, validità:

1) ....
2) ....
3) ....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. VI - Titoli di studio

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento:

1) ....
2) ....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili

Descrizione dei beni in proprietà, godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo libero: ....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Foglio n. .... pag. .... (segue a foglio n. ....)

Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia

Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:
....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale

A testo libero: ....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso

Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: ....
....
....
....
(richiamo atti nn: .... fasc. nn: ....)

(segue a foglio n. ....) pag................/b

Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia

Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:
....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale

A testo libero: ....
....
....
....
(richiamo atti nn.: .... fasc. nn.: ....)

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi

Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: ....
....
....
(richiami atto nn.: .... fasc. nn.: ....)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 17-*bis*, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):

«Art. 10 *(Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)*. — 1. *(Comma abrogato)*.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

2-*bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-*ter*. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-*quater*. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.

2-*quinquies*. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2-*sexies*. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di pro-

tezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

2-*septies*. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-*sexies* rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.

2-*octies*. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.

2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. *(Comma abrogato)*».

«Art. 17-*bis (Previsione di norme di attuazione)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.

(Omissis).

4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

— La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza».

— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».

— Si riporta il testo degli articoli 147-*bis* e 147-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 147-*bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso)*. — 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-*bis*, nonché dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, o dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis* o dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.».

«Art. 147-*ter (Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia)*. — 1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'art. 473, comma 2, del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.».

— La legge 1º aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse).

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano

presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.

(Omissis).

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

(Omissis).».

— Per il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.

— La rubrica del Capo II e del Capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), reca, rispettivamente, «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» e «Norme per la protezione dei testimoni di giustizia».

— Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, reca: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 11 *(Proposta di ammissione)*. — 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo.

2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'art. 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.

4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorché ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'art. 371-*bis* del codice di procedura penale e del citato art. 118-*bis* delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.

5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreché ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonché notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.

7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.

8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*.

(Omissis).

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-*bis* e

630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(Omissis).

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-*ter*.».

— Per il testo dell'art. 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 9, 13, comma 6, 13-*quater*, comma 2 e 16-*quater*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 9 *(Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione)*. — 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi.».

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — *(Omissis)*.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativi e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.

(Omissis).».

«Art. 13-*quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione)*. — *(Omissis)*.

2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9.

(Omissis).».

«Art. 16-*quater (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione)*. — 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-*quinquies* e 16-*nonies*, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata dai testimoni di giustizia.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione», redatto secondo le modalità previste dall'art. 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del codice di procedura penale.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri

fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'art. 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-*bis* non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo degli articoli 13, comma 1, 14, 16-*bis*, comma 3 e 17, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.

(Omissis).»

«Art. 14 *(Servizio centrale di protezione)*. — 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».

«Art. 16-*bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia)*. — *(Omissis)*.

3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.».

«Art. 17 *(Oneri finanziari)*. — 1. All'onere derivante dall'applicazione dei Capi II e II-*bis*, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalità organizzata".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso".

4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-*bis* sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.».

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 13, comma 6 e 14, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v., rispettivamente, nelle note all'art. 3 e all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 16-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)*. — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».

— Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):

«Art. 115 *(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)*. — 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.».

— Si riporta il testo dell'art. 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 16-*ter (Contenuto delle speciali misure di protezione)*. — 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sè e per i familiari;

b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.

3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.».

— Per il testo dell'art. 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 10:

— Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 13-*quater*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). Per il testo del comma 2 del succitato art. 13-*quater*, v. nelle note all'art. 3:

«1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1.

— La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura».

— La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 14:

— Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 10 e 11, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse).

«10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 3 *(Decreto di cambiamento delle generalità. Registro dei dati)*. — 1. Con il decreto di cambiamento delle generalità, sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorità appositamente designata dalla commissione centrale è incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.

2. I dati di cui al comma 1, nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta può essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro è esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità, acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonché i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.

4. Il Servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.

5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonché i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalità.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 4 *(Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti)*. — 1. L'autorità designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalità, ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento è completato a cura del Servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3.

2. L'autorità designata richiede, altresì, le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalità, sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalità e le altre qualità richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3.

3. In nessun caso può essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalità. È fatto comunque divieto all'autorità designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualità, situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti.

4. L'autorità designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al Servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3.

5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque è legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorità richiedente.

6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalità della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorità di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il Servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne dà notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.

7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

— Per il testo dell'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8.

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9.

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.

04G0190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'appello di Roma - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Roma in data 27 febbraio 2004, prot. n. 762 prot. IA/3762, dalla quale risulta che l'Ufficio NEP della Corte d'appello di Roma non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 25 febbraio 2004 per assemblea sindacale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'appello di Roma nel giorno 25 febbraio 2004 per assemblea sindacale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A06557

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2004.

Modifica degli stampati di vaccini trivalenti contro difterite, tetano, pertosse (acellulare), contenenti, come principi attivi, tossoide difterico, tossoide tetanico, tossoide pertossico, emoagglutinina filamentosa e pertactina.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione dell'8 marzo 2004 relativo alle modifiche degli stampati dei vaccini trivalenti contro difterite, tetano, pertosse (acellulare) contenenti come principi attivi tossoide difterico, tossoide tetanico, tossoide pertossico, emoaglutinina filamentosa e pertactina;

Visti gli atti della seduta della Commissione unica del farmaco del 9/10 marzo 2004;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati dei vaccini trivalenti contro difterite, tetano, pertosse (acellulare) contenenti come principi attivi tossoide difterico, tossoide tetanico, tossoide pertossico, emoaglutinina filamentosa e pertactina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini trivalenti contro difterite, tetano, pertosse (acellulare) contenenti come principi attivi tossoide difterico, tossoide tetanico, tossoide pertossico, emoaglutinina filamentosa e pertactina, autorizzati con procedura di tipo nazionale, di integrare gli stampati secondo quanto riportato nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Il contenuto di tutti i paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, non espressamente citati nell'allegato 1, deve essere congruo con quanto riportato nell'allegato stesso.

3. Le integrazioni di cui all'art. 1, comma 1 e 2 del presente articolo — che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli stampati delle specialità medicinali dei vaccini trivalenti contro difterite, tetano, pertosse (acellulare) contenenti come principi attivi tossoide difterico, tossoide tetanico, tossoide pertossico, emoaglutinina filamentosa e pertactina, autorizzati con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto riportato nel presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2004

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO I

4.3 - *Controindicazioni.*

La vaccinazione deve essere rimandata in caso di malattie febbrili in atto.

Neuropatia progressiva.

4.4 - *Avvertenze speciali e precauzioni di impiego.*

La somministrazione del vaccino deve essere rimandata nei soggetti affetti da malattie febbrili in atto (vedi controindicazioni).

Si raccomanda di eseguire un'accurata anamnesi ed un esame obiettivo prima della somministrazione del vaccino.

4.8 - *Effetti indesiderati.*

Sono stati riportati casi di convulsioni entro 2/3 giorni dalla vaccinazione, ipotonia/iporesponsività e reazioni anafilattiche o anafilattoidi.

6.2 - *Incompatibilità.*

Non deve essere miscelato con altri vaccini nella stessa siringa.

04A06507

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 giugno 2004.

Ricostituzione delle speciali commissioni del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI AOSTA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 42 e 44 della suddetta legge relativi rispettivamente alla istituzione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

Considerato che ai sensi dell'art. 43, comma 2, il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale;

Accertato che l'art. 46, comma 3, prevede la costituzione di speciali commissioni del comitato provinciale per il contenzioso in materia di prestazioni;

Considerato che, ai sensi del precitato art. 46, nelle tre commissioni, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, fanno parte anche quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore della direzione regionale del lavoro;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 31/89 in data 14 aprile 1989 e n. 33/89 in data 19 aprile 1989 con le quali sono stati forniti chiarimenti in ordine, tra l'altro, alla costituzione delle suddette speciali commissioni;

Vista la nota del Ministero del lavoro prot. n. 3/3PS/16669 del 14 giugno 1990 dalla quale si evince che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 465, terzo comma, e dell'art. 43, terzo comma, spetta a questa direzione regionale la nomina dei rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 19 marzo 2004, relativo alla ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto di costituzione delle speciali commissioni del comitato regionale dell'I.N.P.S. della Valle d'Aosta n. 55 del 15 febbraio 2000;

Dovendo procedere alla ricostituzione delle citate speciali sottocommissioni;

Preso atto che le confederazioni sindacali dei lavoratori autonomi hanno provveduto a designare i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto di dover provvedere alle nomine secondo il criterio del maggior grado di rappresentatività a livello locale;

Decreta:

Sono nominati componenti delle speciali commissioni del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della Valle d'Aosta i signori:

1) speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni: (in rappresentanza dell'Associazione agricoltori della Valle d'Aosta):

Dunoyer Virgilio;

Thomain Danilo;

Dovina Eddy;

Manchia Davide;

2) speciale commissione per gli artigiani:

Papagni Demetrio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Censi Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Costa Gabriele, in rappresentanza dell'Associazione artigiani Valle d Aosta;

Scalise Carmine, in rappresentanza della Confartigianato;

3) speciale commissione per gli esercenti attività commerciali (in rappresentanza dell'Associazione regionale commercio e turismo della Valle d'Aosta):

Vermondi Enzo;

Genta Luciano;

Garbi Adolfo;

Viola Giancarlo.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Aosta, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: CORSI

04A06461

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.S.T.A.V. - Società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e dell'art. 223-*septiesdecies*;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legslativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento del 7 maggio 2003, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato ex art. 2544 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6;

Preso atto della nota 1565130/P del 26 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi ex dell'art. 2544 del codice civile come integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e modificato dell'art. 223-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.E.S.T.A.V. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, via P. E. Murmura n. 56, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia, repertorio n. 13192 in data 19 febbraio 1990, posizione B.U.S.C. n. 3321/304941, iscritta al n. 135584 del registro delle società presso la camera di commercio di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A06462

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 aprile 2004.

Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, con il quale sono state approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

Visto il voto 278, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore de lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il quale è stato espresso parere favorevole allo schema di norme funzionali e geometriche per la costruzione di nuove strade, rinviando ad un successivo provvedimento l'elaborazione dei criteri per la disciplina dell'adeguamento delle strade esistenti;

Ritenuto, in tale contesto, necessario porre allo studio apposite norme funzionali e geometriche per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti finalizzate all'innalzamento del livello di sicurezza e ad un miglioramento funzionale della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, paesaggistici, archeologici ed economici;

Ritenuto altresì necessario disciplinare da subito, nelle more dell'emanazione della nuova normativa, il regime transitorio per gli adeguamenti delle strade esistenti;

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, è sostituito come segue: «Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa.

Art. 2.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, dopo le parole «Nel caso in cui,» sono aggiunte le seguenti «per le strade di nuova costruzione,».

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio. Entro lo stesso termine la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone apposite linee guida

contenenti criteri e modalità per la presentazione delle richieste di deroga alle norme di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 4.

1. Fino all'emanazione delle suddette norme, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, i progetti di adeguamento delle strade esistenti devono contenere una specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza, fermo restando la necessità di garantire la continuità di esercizio della infrastruttura.

Art. 5.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 51

04A06556

DECRETO 21 giugno 2004.

Designazione di Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la domanda presentata da Certification of Safety Institute S.p.a., con sede legale in via Lombardia n. 20 - 20021 Bollate (Milano) del 10 giugno 2003;

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla commissione TPED con prot. n. 2158-MOT2/U del 4 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Certification of Safety Institute S.p.a. (C.S.I. S.p.a.), è designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A06508

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2004.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*);

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale:

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso, nella seduta del 15 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2003/2004. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione dell'Unione europea notificherà agli Stati membri che sono state confermate n. 6 intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* in partite di patate introdotte nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) ed essa è identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV parte A, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta è prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 2003/2004 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate;

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane è trasmesso alla Commissione dell'Unione europea.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate sono:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni. effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) immediatamente prima dell'esportazione verso la Comunità, sottoposte a ispezione presso il porto di spedizione su un campione di 200 tuberi tagliati provenienti da ciascuna zona indenne e prelevati da almeno 5 sacchi per zona indenne;

c) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o settore e rappresentato nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

d) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Comunità dal relativo bacino, qualora le ispezioni e/o le prove di cui all'art. 3 facciano sospettare la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione.

Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione. viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di ulteriore diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith dalla zona indenne suddetta.

Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante il numero di codici individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi sono comunicati immediatamente alla commissione;

e) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona;

f) chiaramente etichettate su ciascun sacco. sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

g) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

h) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione sono ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

i) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati è fornito alla Commissione dell'Unione europea dalle autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° gennaio 2004.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, comunicano, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Ogni lotto della spedizione è tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

6. Le analisi in questione sono effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

b) distruzione del lotto.

7. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art 4, i servizi fitosanitari regionali effettuano analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato. su campioni prelevati per ogni settore o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.

2. Durante la stagione d'importazione prelevano almeno un campione per zona, definita all'art. 2 secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto.

Il campione selezionato per l'individuazione di un infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

4. In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

b) distruzione del lotto.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - servizio fitosanitario centrale - i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'introduzione, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti. comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, verificano che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

4. Gli acquirenti commerciali di cui al comma 3, devono comunicare ai servizi fitosanitari competenti di cui al comma 2, le quantità di patate lavorate ed il relativo numero di sacchi o imballaggi.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2003 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciascun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tubercoli con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tubercoli ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. Le informazioni di cui al comma precedente devono sono trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione dell'Unione europea di cui al modello allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 304

ALLEGATO

EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL

Directorate F - Food and Veterinary Office
F4 - Food of plant origin, plant health; processing and distribution

Template for presenting **brown rot (*Ralstonia solanacearums*)** survey results of imports in the .... season.

Country of origin	Category of potatoes	Laboratory testing				Visual inspection of tubers			Other information
		Number of samples	Number of lots	Sampling period	No of positive results (samples/lots)	Number of samples inspected	Size of sample	No of positive samples	
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								
	Seed								
	Other								

04A06505

DECRETO 31 marzo 2004.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione, nel territorio della Repubblica italiana, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999, che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001, che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003, che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003, che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

Vista la direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) L'allegato II è modificato nel modo seguente:

a) Nella parte A, sezione II, lettera *b)*, punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., Pyrus L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

b) Nella parte B, lettera *b)*, punto 2, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.».

2) Nell'allegato III, parte B, punto 1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1, 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi terzi non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2».

3) L'allegato IV è modificato nel modo seguente:

a) La parte A è così modificata:

i) Nella sezione I, il punto 17 è sostituito dal testo seguente:

«17. Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2,

oppure

b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* Conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2,

oppure

c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*».

ii) Nella sezione II, punto 9, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.».

b) Nella parte B, il punto 21 è sostituito dal testo seguente:

«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18 e all'allegato III B1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2,

oppure

b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2,

oppure

c) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra

oppure

d) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel caso siano stati introdotti in una zona tampone, in un campo:

aa) situato ad almeno un chilometro all'interno del confine di una zona tampone delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km^2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl *et al.* a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale zona tampone saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la zona tampone, saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo Villanova del Ghebbo, Fiesso, i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).

	bb) ufficialmente approvato, come la zona tampone, prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e *cc)* che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr) Winsl. *et al.* all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: — due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e — una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e *dd)* di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno. Nel periodo compreso tra il 1º aprile 2004 e il 1º aprile 2005 le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in zone tampone ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1º aprile 2004.	
21.1 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Prova documentata che gli alveari: *a)* sono originari di Paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, oppure *b)* sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure *c)* sono stati sottoposti ad un adeguata misura di quarantena prima del trasporto.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,

21.1 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).».

4) L'allegato V è modificato come segue:

a) La parte A è così modificata:

i) Nella sezione I, il punto 1.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.»

ii) Nella sezione II, i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.4 Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.».

b) Nella parte B, sezione II, i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.».

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 353

04A06506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 7110 del 21 maggio 2004, con la quale il Direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 21 maggio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 21 maggio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06401

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 24270 del 21 maggio 2004, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Cremona ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 21 maggio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 21 maggio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cremona nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06402

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 10073 del 21 maggio 2004, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Gardone Val Trompia ha comunicato il mancato funzionamento del-

l'ufficio nel giorno 21 maggio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 21 maggio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06403

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Breno, sezione staccata di Edolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 12764 del 21 maggio 2004, con la quale il direttore dell'ufficio di Breno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Breno, sezione staccata di Edolo, nel giorno 21 maggio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 21 maggio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Breno, sezione staccata di Edolo, nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06404

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 11812 del 21 maggio 2004, con la quale il direttore dell'ufficio di Verolanuova ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 21 maggio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 21 maggio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Verolanuova nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06405

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Livorno, il giorno 21 maggio 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dal Garante del contribuente presso questa direzione regionale.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961; n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 9 giugno 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A06444

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degti uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 6909 del 25 maggio 2004, dell'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Agrigento, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, ubicato in via Mazzini, 235, in data 1° giugno 2004, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 1° giugno 2004, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mazzini, 235, Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 8 giugno 2004

p. *Il direttore:* VITA

04A06415

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce, prot. n. 15062 del 21 maggio 2004 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nella medesima giornata del 21 maggio 2004 a causa della massiccia partecipazione del personale allo sciopero, è rimasto chiuso lo sportello del «Servizio di accettazione dei servizi di pubblicità immobiliare»;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 1º giugno 2004 con nota prot. n. 856/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare con riferimento all'attività in premessa specificata per il giorno 21 aprile 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A06464

DECRETO 11 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Pesaro dell'Agenzia del territorio n. 4521 del 24 maggio 2004, con la quale è stato comunicato che il giorno 21 maggio 2004 i servizi ipotecari di Pesaro (ex Conservatoria) sono stati interrotti al pubblico a causa dello sciopero, per mancanza del personale adeguato;

Constatato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi ipotecari producendo il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Marche, con nota prot. 70/04 del 7 giugno 2004 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

Regione Marche;

Ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Pesaro;

giorno: 21 maggio 2004 - Servizi ipotecari di Pesaro (ex Conservatoria) - completamente interrotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 11 giugno 2004

Il direttore regionale: SELLERI

04A06466

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Firenze prot. n. 5822 in data 1° giugno 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 21 maggio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 4 giugno 2004 con protocollo n. 290 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Firenze nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2004

p. *Il direttore:* MACCHIA

04A06420

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno prot. n. 5221 in data 21 maggio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 21 maggio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 4 giugno 2004 con protocollo n. 290 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2004

p. *Il direttore:* MACCHIA

04A06421

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 3610 in data 24 maggio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 21 maggio il servizio al pubblico non è stato erogato — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 4 giugno 2004 con protocollo n. 290 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* MACCHIA

04A06422

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle sedi di Pisa dell'Ufficio del territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa prot. n. 3931 in data 21 maggio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento delle sedi di Pisa dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 21 maggio non sono stati erogati i servizi al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 4 giugno 2004 con protocollo n. 290 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento delle sedi di Pisa dell'Ufficio del territorio nel giorno 21 maggio 2004, mentre per la sede staccata di Volterra i servizi sono stati regolari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* MACCHIA

04A06423

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato, prot. n. 5317 in data 26 maggio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento, consistito nel fatto che nel giorno 21 maggio non è stato svolto il servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 4 giugno 2004 con protocollo n. 290 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Prato nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* MACCHIA

04A06424

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il

5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 9530 in data 21 maggio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 21 maggio non è stato svolto il servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 4 giugno 2004 con protocollo n. 290 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Siena nel giorno 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* MACCHIA

04A06425

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 21 maggio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di Udine per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (CISOA), per la provincia di Udine. (Determinazione n. 1316/2004).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI
LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in materia di trasferimento alle province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamato l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 427, che prevede la costituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (CISOA);

Visto il decreto n. 5/2001 SAPAL di data 14 febbraio 2001, emesso dal direttore sostituto regionale del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con il quale era stata rinnovata la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (CISOA), per la provincia di Udine;

Vista la nota della CISL di Udine, pervenuta in data 12 maggio 2004, prot. n. 58018/2004, con la quale si richiede la nomina del sig. Zago Mario a membro supplente, in sostituzione del sig. Paolo Duriavig, dimissionario;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) di nominare il sig. Zago Mario in qualità di membro supplente in rappresentanza della CISL di Udine in seno alla commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (CISOA), per la provincia di Udine, in sostituzione del sig. Duriavig Paolo;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e ss. della legge n. 241/1990.

Udine, 21 maggio 2004

Il dirigente: CECCOTTI

04A06446

DETERMINAZIONE 11 giugno 2004.

Rinnovo della commissione per la cassa integrazione guadagni, settore edilizia, della provincia di Udine. (Determinazione n. 1544/2004).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sul trasferimento alle Province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamato l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, che prevede la costituzione della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni - settore edilizia, presieduta dal direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., da un funzionario designato dalla Direzione provinciale del lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare l'art. 4, prevedente la riduzione dei componenti di determinati organi collegiali tra i quali rientra anche la C.I.G. Edilizia;

Visto il decreto n. 21/2000 SAPAL di data 16 maggio 2000, emesso dal direttore sostituto regionale del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con il quale era stata nominata la Commissione provinciale per la C.I.G. - settore edile, per la provincia di Udine, con sei membri effettivi, dei quali due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei lavoratori;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo di tale organo collegiale per trascorso quadriennio;

Dato atto che il settore dell'edilizia nella provincia di Udine ha assunto una rilevante importanza in campo economico e che gli interessi che lo contraddistinguono continuano a polarizzarsi intorno a una pluralità di organizzazioni di categoria dotate di un buon livello di rappresentatività;

Considerata la necessità di garantire, visti i compiti specifici della Commissione, il pluralismo della rappresentanza degli interessi che, seppure riferiti a un'intera categoria, vengono talora interpretati in forme non sempre omogenee dalle diverse organizzazioni nate a tutela degli interessi medesimi;

Considerata l'esigenza di assicurare, in seno alla Commissione, una rappresentanza delle parti omogenea e comunque tale da consentire la presenza delle conoscenze più idonee ad affrontare le variegate problematiche afferenti il settore edile al fine di garantire un corretto funzionamento della stessa;

Ritenuta incompatibile con le esigenze sopra considerate una composizione ristretta di tale organo collegiale, sulla base di una lettura restrittiva della sola prima parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 che prevede la presenza di non più di un rappresentante per ogni singola categoria;

Dato atto che la seconda parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 consente la presenza di più rappresentanti della singola categoria quando ciò sia giustificato dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo;

Richiamata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 99 del 9 luglio 1996, che, partendo dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, ribadisce la possibilità di una più ampia composizione dell'organo qualora, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento della Commissione, venga ravvisata l'esigenza di esprimere la complessità degli interessi da tutelare, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire, in seno ad essa, l'equilibrata rappresentanza delle parti sociali;

Considerato che le situazioni oggettive sopra richiamate, per l'importanza economica del settore nell'area provinciale, per la pluralità, specifica di quest'area, delle forme di espressione della rappresentanza e per l'esigenza di conferire piena operatività alla Commissione attraverso la partecipazione del pluralismo delle rappresentanze, costituiscono circostanze eccezionali che, in base alla seconda parte del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 e secondo il penultimo capoverso della Circolare n. 99 del 9 luglio 1996 sopra richiamata, consentono un ampliamento dei membri della Commissione, in quanto un'eventuale composizione ristretta ne impedirebbe, di fatto nel caso specifico, il corretto funzionamento;

Considerato che i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, appartenenti al settore dell'industria e dell'artigianato edile, devono essere designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nella provincia di Udine;

Valutati gli elementi obiettivi acquisiti per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni interessate, desunti dall'esame dell'ampiezza e della diffusione delle strutture organizzative sul territorio della provincia;

Viste le designazioni effettuate da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'industria edile e dell'artigianato edile

della provincia di Udine e da parte delle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro dell'industria edile e dell'artigianato edile;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) la Commissione provinciale per la C.I.G. - Settore edilizia, della provincia di Udine, di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è così rinnovata:

dott. Biagio Giaccone - direttore della sede I.N.P.S. di Udine - presidente;

dott. Valdi Ronco - vice direttore della sede I.N.P.S. di Udine - componente supplente;

ing. Giuseppe Di Florio - direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Udine - componente effettivo;

ing. Claudio Perco - ispettore del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Udine - componente supplente;

dott. Aurelio di Giovanna - Assindustria rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile - componente effettivo;

dott. Canu Riccardo - Assindustria rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile - componente supplente;

sig. Gianluigi Martinis - A.P.I. rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile - componente effettivo;

sig.ra Cecilia Avanzi - A.P.I. rappresentante dei datori di lavoro dell'industria edile - componente supplente;

sig. Alfredo Cappellini - Confartigianato rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato edile - componente effettivo;

sig. Michele del Ponte - CNA rappresentante dei datori di lavoro dell'artigianato edile - componente supplente;

sig. Viviano Cosolo - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - componente effettivo;

sig. Sergio Andrian - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - componente supplente;

sig. Luciano Cossale - C.G.I.L. rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - componente effettivo;

sig. Claudio Caporale - C.G.I.L. rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - componente supplente;

sig. Luigi Oddo - FENEAL-UIL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - componente effettivo;

sig. Claudio Stacul - FENEAL-UIL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile - componente supplente;

2) la Commissione, come sopra nominata, dura in carica quattro anni;

3) di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia e alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 11 giugno 2004

Il dirigente: CECCOTTI

04A06445

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Teva»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 976 del 13 maggio 2004

Medicinale: GABAPENTIN TEVA.

Titolare AIC: Teva Pharma Italia S.r.l., via G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001030/MG (in base 10) 12BP84 (in base 32);

classe: A;

prezzo ex factory IVA esclusa 5,08 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 8,38 euro;

50 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001105/MG (in base 10) 12BPBK (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 5,08 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 8,38 euro;

50 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001170/MG (in base 10) 12BPDL (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 16,06 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 26,51 euro;

50 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001244/MG (in base 10) 12BPGW(in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 16,06 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 26,51 euro;

30 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001434/MG (in base 10) 12BPNU (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 10,63 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 17,55 euro.

L'azienda si impegna a praticare, dalla seconda pubblicazione ufficiale dell'elenco dei generici, uno sconto del 45% rispetto alla specialità di riferimento Neurontin ai prezzi attuali.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

20 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001016/MG (in base 10) 12BP7S (in base 32);

28 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001028/MG (in base 10) 12BP84 (in base 32);

90 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001042/MG (in base 10) 12BP8L (in base 32);

100 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001055/MG (in base 10) 12BP8Z (in base 32);

500 (10X50) capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001067/MG (in base 10) 12BP9C (in base 32);

1000 (20X50) capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001079/MG (in base 10) 12BP9R (in base 32);

20 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001081/MG (in base 10) 12BP9T (in base 32);

28 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001093/MG (in base 10) 12BPB5 (in base 32);

90 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001117/MG (in base 10) 12BPBX (in base 32);

100 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001129/MG (in base 10) 12BPC9 (in base 32);

500 (10X50) capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001131/MG (in base 10) 12BPCC (in base 32);

1000 (20X50) capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 100 mg - A.I.C. n. 036001143/MG (in base 10) 12BPCR (in base 32);

20 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001156/MG (in base 10) 12BPD4 (in base 32);

28 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001168/MG (in base 10) 12BPDJ (in base 32);

90 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001182/MG (in base 10) 12BPDY (in base 32);

100 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001194/MG (in base 10) 12BPFB (in base 32);

500 (10X50) capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001206/MG (in base 10) 12BPFQ (in base 32);

1000 (20X509) capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001218/MG (in base 10) 12BPG2 (in base 32);

20 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001220/MG (in base 10) 12BPG4 (in base 32);

28 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001232/MG (in base 10) 12BPGJ (in base 32);

90 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001257/MG (in base 10) 12BPH9 (in base 32);

100 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001269/MG (in base 10) 12BPHP (in base 32);

500 (10X50) capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001271/MG (in base 10) 12BPHR (in base 32);

1000 (20X50) capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 300 mg - A.I.C. n. 036001283/MG (in base 10) 12BPJ3 (in base 32);

20 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001295/MG (in base 10) 12BPJH (in base 32);

28 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001307/MG (in base 10) 12BPJV (in base 32);

50 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001319/MG (in base 10) 12BPK7 (in base 32);

90 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001321/MG (in base 10) 12BPK9 (in base 32);

100 capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001333/MG (in base 10) 12BPKP (in base 32);

500 (10X50) capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001345/MG (in base 10) 12BPL1 (in base 32);

1000 (20X50) capsule in blister trasparente AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001358/MG (in base 10) 12BPLG (in base 32);

20 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001360/MG (in base 10) 12BPLJ (in base 32);

28 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001372/MG (in base 10) 12BPLW (in base 32);

50 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001384/MG (in base 10) 12BPM8 (in base 32);

90 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001396/MG (in base 10) 12BPMN (in base 32);

100 capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001408/MG (in base 10) 12BPN0 (in base 32);

500 (10X50) capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001410/MG (in base 10) 12BPN2 (in base 32);

1000 (20X50) capsule in blister bianco opaco AL/PVC/PVDC da 400 mg - A.I.C. n. 036001422/MG (in base 10) 12BPNG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione:

100 mg:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: contenuto della capsula: talco, amido pregelatinizzato (mais);

involucro della capsula: gelatina, ossido di ferro nero (E172) titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, agente antischiuma;

300 mg:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: contenuto della capsula: talco, amido pregelatinizzato (mais);

involucro della capsula: gelatina, eritrosina (E127), giallo tramonto (E110), titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, agente antischiuma;

400 mg:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: contenuto della capsula: talco, amido pregelatinizzato (mais);

involucro della capsula: gelatina, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, agente antischiuma.

Produzione e confezionamento: Teva Pharmaceutical Ind. Ltd. P.O. Box 353 44102 Kfar Saba Isralele.

Confezionamento anche presso: APS/Berk Brampton Road Hampden Park BN 229 AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra), Biogal Pharmaceutical Works Ltd Pallagi str. 13 H 4042 Debrecen (Ungheria), Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem (Olanda), Pharmapack International B.V. Bleiswijkseweg 51 2712 PB Zoetermeer (Olanda), MPF BV Appelhof 13 8465 RX Heerenveen Oudehaske Olanda, OY Galena Ltd Sammonkatu 10 70500 Kuopio Finlandia.

Controllo e rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003 RN Haarlem (Olanda), APS/Berk Brampton Road Hampden Park BN 229 AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Indicazioni terapeutiche: come terapia adiuvante per l'epilessia parziale con o senza episodi di convulsioni secondarie generalizzate in pazienti refrattari agli antiepilettici standard. Trattamento sintomatico delle nevralgie posterpetiche.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumovax»

Estratto provvedimento UPC/II/1529 del 26 aprile 2004

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933022/M - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933046/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933059/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;

A.I.C. n. 034933061/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: impiego di un nuovo frozen clonal master seed e frozen clonal working seed del sierotipo 19 A prodotti nel medesimo building 28 C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumopur»

Estratto provvedimento UPC/II/1530 del 26 aprile 2004

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035180013/M - 1 siringa preriempita con ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035180025/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035180037/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0400/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: impiego di in nuovo frozen clonal master seed e frozen clonal working seed del sierotipo 19A prodotti nel medesimo building 28C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Estratto provvedimento UPC/II/1531 del 26 aprile 2004

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 MIU + 5 fiale solventi 1 ml;

A.I.C. n. 029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 MIU + 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029059072 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + sir solv. 1 ml;

A.I.C. n. 029059084 - «13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 MIU + 5 sir solv. 1 ml;

A.I.C. n. 029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + siringa preriempita solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 MIU + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chugai Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W025 E W26.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione dell'insulina di origine porcina con insulina ricombinante nella produzione del bulk di lenograstim ed aggiunta di nuove specifiche per il principio attivo lenograstim.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento UPC/II/1532 del 26 aprile 2004

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028686018/M - «34» 1 flac. lio 33,6 MIU + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 028686020/M - «34» 5 flac. lio 33,6 MIU + 5 f solv;

A.I.C. n. 028686032/M - «34» 5 flac. lio 33,6 MIU + 5 sir solv;

A.I.C. n. 028686044/M - «34» 1 flac. lio 33,6 MIU + 1 sir solv;

A.I.C. n. 028686057/M - «13» 5 flac. lio 13,4 MIU + 5 sir solv;

A.I.C. n. 028686069/M - «13» 1 flac. lio 13,4 MIU + 1 sir solv;

A.I.C. n. 028686071/M - «13» 5 flac. lio 13,4 MIU + 5 f solv;

A.I.C. n. 028686083/M - «13» 1 flac. lio 13,4 MIU + 1 f solv.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W025 E W26.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione dell'insulina di origine porcina con insulina ricombinante nella produzione del bulk di lenograstim ed aggiunta di nuove specifiche per il principio attivo lenograstim.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 602 del 7 giugno 2004

Specialità medicinali: CARDURA, COMBANTRIN, DIFLUCAN, EPIESTROL, FASIGIN, FASIGIN-N, FELDENE, ISAIRON, NEURABEN, NORVASC, REOMAX, SOLART, TENITRAN, TORVAST, TUSSOLVINA, UNASYN, ZITROMAX, ZOLOFT.

Società: società Pfizer Italia S.r.l. - S.S. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Cardura 2 mg compresse - 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821013, Cardura 4 mg compresse - 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821025, Combantrin 250 mg compresse - 8 compresse - A.I.C. n. 023003027, Combantrin 250mg/5ml sospensione orale - flacone 30 ml - A.I.C. n. 023003041, Diflucan 100 mg capsule rigide - 10 capsule rigide - A.I.C. n. 027267044, Diflucan 150 mg capsule rigide - 2 capsule rigide - A.I.C. n. 027267020, Diflucan 50 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267018, Diflucan 200 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267095, Diflucan 100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 50 ml - A.I.C. n. 027267032, Diflucan 200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 100 ml - A.I.C. n. 027267071, Diflucan 400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 200 ml - A.I.C. n. 027267083, Diflucan 5 mg/g gel - tubo da 20g - A.I.C. n. 027267069, Diflucan 50 mg/5 ml polvere per sospensione orale - flacone da 350 mg - A.I.C. n. 027267057, Epiestrol 25 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 2 mg - A.I.C. n. 029000015, Epiestrol 50 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 4mg - A.I.C. n. 029000027, Epiestrol 100 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 8 mg - A.I.C. n. 029000039, Fasigin 500 mg compresse rivestite - 8 compresse - A.I.C. n. 022969024, Fasigin-N 150 mg + 22 mg ovuli - 14 ovuli - A.I.C. n. 023765011, Feldene 20 mg capsule rigide - 30 capsule - A.I.C. n. 024249029, Feldene 20 mg compresse solubili - 30 compresse - A.I.C. n. 024249056, Feldene 20 mg supposte - 10 supposte - A.I.C. n. 024249031, Feldene FAST 20 mg compresse sublinguali - 20 compresse - A.I.C. n. 028437022, Feldene FAST 20 mg compresse sublinguali - 5 compresse - A.I.C. n. 028437034, Feldene 20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 024249068, Isairon 40 capsule 300 mg - A.I.C. n. 023584016, Neuraben 30 capsule - A.I.C. n. 023585019, Norvasc 5 mg compresse - 28 compresse - A.I.C. n. 027428010, Norvasc 10 mg compresse - 14 compresse - A.I.C. n. 027428022, Reomax 20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 021033016, Reomax IV 1 fiala 20 ml 50 mg - A.I.C. n. 021033028, Solart 60 mg capsule rigide - 30 capsule rigide - A.I.C. n. 026226047, Tenitran 50 compresse 10 mg - A.I.C. n. 021164025, Torvast 10 - 10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033007016, Torvast 20 - 10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033007030, Torvast 40 - 10 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033007055, Tussolvina gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028621011, Tussolvina sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028621023, Unasyn 1g + 2g polvere per soluzione per uso endovenoso - 1 flacone - A.I.C. n. 026360089, Unasyn 8 comprese divisibili 750 mg - A.I.C. n. 026360077, Unasyn 1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione per uso endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360026, Unasyn 1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360014, Unasyn 250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 ml - A.I.C. n. 026360038, Unasyn BB 1 flacone sospensione 100 ml/5 g - A.I.C. n. 026360065, Zitromax 500 mg compresse rivestite con film - 3 compresse - A.I.C. n. 027860042, Zitromax AVIUM 600 mg compresse rivestite con film - 8 compresse - A.I.C. n. 027860143, Zitromax 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale - 1 flacone da 1500 mg - A.I.C. n. 027860028, Zoloft 50 mg compresse rivestite con film - 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 027753033, Zoloft 50 mg capsule rigide - 15 capsule - A.I.C. n. 027753019, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 15 novembre 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 603 del 7 giugno 2004

Specialità medicinali: ACCUPRIN, ACCURETIC, AURANTIN, ELKAPIN, HUMATIN, LOPID, NEURONTIN, PRAZENE, ZARONTIN.

Società Pfizer Italia S.r.l. S.S. 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Accuprin 5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027217013, «Accuprin 20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 027217037, «Accuprin 5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 027217076, «Accuretic 20 mg + 12,5 mg compresse

rivestite» 14 compresse rivestite - A.I.C. n. 028295018, «Aurantin 50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 028823019, «Elkapin 200 mg compresse» blister 50 compresse - A.I.C. n. 024736023, «Humatin» 16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 016531016, «Humatin» 1 flacone sciroppo 60 ml 2,5% - A.I.C. n. 016531028, «Lopid» 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 025445026, «Lopid TC» 20 compresse 900 mg - A.I.C. n. 025445053, «Neurontin 100 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740013, «Neurontin 300 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740025, «Neurontin 400 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 028740037, «Prazene 10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023762026, «Prazene 20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023762038, «Prazene 15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 023762053, «Zarontin» 50 capsule 250 mg - A.I.C. n. 018930014, «Zarontin 5% sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 018930038, prodotti anteriormente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 263 del 4 giugno 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06407-04A06414

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natrilix»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 118 del 9 giugno 2004

Specialità medicinale: NATRILIX.

Società: Les Laboratories Servier.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale NATRILIX 1,5 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse a rilascio prolungato A.I.C. n. 024032031/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 30 giorni a partire dal 9 giugno 2004, data di scadenza del provvedimento UPC/R/19 del 24 febbraio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban nasale»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 605 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: BACTROBAN NASALE.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - cap. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028980011 - «2% unguento nasale» tubo 3 g varia a: «2% unguento» tubo 3 g.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tienor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 609 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: TIENOR.

Titolare A.I.C.: Farmaka S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca, 22 - cap. 20123, Italia, codice fiscale 04899270153.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025283019 - 40 compresse 5 mg varia a: «5 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 025283021 - 30 compresse 10 mg varia a: «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025283045 - flacone gocce 20 ml 1% varia a: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06412

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitro-Dur»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 610 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: NITRO-DUR.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025224104 - «2,5» 15 cerotti 2,5 mg/24 H varia a: «2,5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 025224116 - «5» 15 cerotti 5 mg/24 H varia a: «5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 025224128 - «7,5» 15 cerotti 7,5 mg/24 H varia a: «7,5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 025224130 - «10» 15 cerotti 10 mg/24 H varia a: «10 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 025224142 - «15» 10 cerotti 15 mg/24 H varia a: «15 mg/die cerotti transdermici» 10 cerotti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «2,5» 15 cerotti 2,5 mg/24 H (A.I.C. n. 025224104), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A06409

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polaramin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 611 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: POLARAMIN.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - c.a.p. 20141, Italia, codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 018554067 - «40 mg/ml sciroppo» flacone 100 ml varia a: «2 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml.

La ditta titolare dell'A.I.C. è tenuta ad applicare le presenti disposizioni dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06410

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emagel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 612 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: EMAGEL.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma Deutschland GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt Am Main - cap. 65926, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 020310025 - 1 flacone 500 ml varia a: «35 G/L soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06411

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacarinat»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 614 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: PENTACARINAT.

Titolare A.I.C.: May & Baker LTD, con sede legale e domicilio fiscale in East Sussex BN21 3YG, 52 St Leonards Road - Eastbourne, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027625019 - «300 mg polvere e soluzione per uso intramuscolare o per infusione endovenosa o per soluzione da nebulizzare» 1 flacone varia a: «300 mg polvere per soluzione iniettabile o da nebulizzare» 1 flacone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tilarin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 616 del 10 giugno 2004

Specialità medicinale: TILARIN.

Titolare A.I.C.: Aventis pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028206011 - «1,3 mg/spruzzo spray nasale, soluzione» 1 flacone 30 ml varia a: «1% spray nasale, soluzione» 1 flacone 30 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento UPC/II/1536 del 10 maggio 2004

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028687010/M - flacone 250 U.I. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687022/M - flacone 500 U.I. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687034/M - flacone 1000 U.I. + flacone solvente.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di insulina ricombinante come alternativa a quella bovina utilizzata nel processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto provvedimento UPC/II/1537 del 10 maggio 2004

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

A.I.C. n. 034216010/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216022/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216034/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216046/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216059/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216061/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216073/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216085/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216097/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216109/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216111/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216123/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216135/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216147/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216150/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216162/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216174/M - 1 blister AL/AL 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216186/M - 1 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216198/M - 2 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216200/M - 4 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216212/M - 1 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216224/M - 2 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216236/M - 5 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216248/M - 8 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-002/W027 E W28.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 6.1, 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06431

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Boostrix»

Estratto decreto UPC/II/1538 del 10 maggio 2004

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813156/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/W007.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica.

Modifica apportata: utilizzazione di Boostrix nel trattamento di ferite a rischio di infezione tetanica nei soggetti che hanno precedentemente ricevuto un ciclo di vaccinazione primaria contro il tetano e conseguenti modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.6 5.1 ed al foglio illustrativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06428

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento UPC/II/1540 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di inattivazione virale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06437

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ethyol»

Estratto provvedimento UPC/II/1539 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale: ETHYOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 030725016/M - 3 flaconi 500 mg;

A.I.C. n. 030725028/M - liofilizzato per uso iniettabile 5 flaconi 375 mg.

Titolare A.I.C.: Medimmune Oncology Inc.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0038/001/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06438

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on», per cani fino a 4 kg

Estratto decreto n. 76 del 17 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVANTIX Spot-on» per cani fino a 4 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0115/001.

Produttore: KVP- Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH — Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister 1 pipetta da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629010;

blister 2 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629022;

blister 3 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629034;

blister 4 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629046;

blister 6 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103629059.

Composizione:

principi attivi: imidacloprid 40 mg/pipetta da 0,4 ml, permetrina 200 mg/pipetta da 0,4 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane (fino a 4 kg).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis). Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida e repellente nei confronti delle infestazioni da zecche, rispettivamente per quattro settimane (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) o per tre settimane (Dermacentor reticulatus). Un trattamento fornisce un'attività repellente (anti-feeding) contro i flebotomi (Phlebotomus papatasi) per due settimane e contro le zanzare rispettivamente per due settimane (Aedes aegypti) o per quattro settimane (Culex pipiens).

Validità:

in confezione integra nel sacchetto di stagnola: 24 mesi;

dopo apertura del sacchetto di stagnola: 12 mesi;

dopo apertura della pipetta: applicare immediatamente sulla cute dell'animale.

Regime dispensazione: la vendita non riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medicoveterinaria.

Gli stampati delle confezioni in commercio devono essere adeguati entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A06416

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on», per cani oltre 4 kg fino a 10 kg.

Estratto decreto n. 77 del 17 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVANTIX Spot-on» per cani oltre 4 kg fino a 10 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0114/001.

Produttore: KVP- Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH - Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister 1 pipetta da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626014;

blister 2 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626026;

blister 3 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626038;

blister 4 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626040;

blister 6 pipette da 1,0 ml - A.I.C. n. 103626053.

Composizione:

principi attivi: imidacloprid 100 mg/pipetta da 1 ml, permetrina 500 mg / pipetta da 1 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane (oltre 4 fino a 10 kg).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis). Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida e repellente nei confronti delle infestazioni da zecche, rispettivamente per quattro settimane (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) o per tre settimane (Dermacentor reticulatus). Un trattamento fornisce un'attività repellente (anti-feeding) contro i flebotomi (Phlebotomus papatasi) per due settimane e contro le zanzare rispettivamente per due settimane (Aedes aegypti) o per quattro settimane (Culex pipiens).

Validità:

in confezione integra nel sacchetto di stagnola: 24 mesi;

dopo apertura del sacchetto di stagnola: 12 mesi;

dopo apertura della pipetta: applicare immediatamente sulla cute dell'animale.

Regime dispensazione: la vendita non riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medicoveterinaria.

Gli stampati delle confezioni in commercio devono essere adeguati entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A06417

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on», per cani oltre 10 kg fino a 25 kg.

Estratto decreto n. 78 del 17 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVANTIX Spot-on» per cani oltre 10 kg fino a 25 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0115/001.

Produttore: KVP- Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH - Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister 1 pipetta da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628018;

blister 2 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628020;

blister 3 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628032;

blister 4 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628044;

blister 6 pipette da 2,5 ml - A.I.C. n. 103628057.

Composizione:

principi attivi: imidacloprid 250 mg/pipetta da 2,5 ml, permetrina 1250 mg / pipetta da 2,5 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane (oltre 10 kg fino a 25 kg).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis). Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida e repellente nei confronti delle infestazioni da zecche, rispettivamente per quattro settimane (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) o per tre settimane (Dermacentor reticulatus). Un trattamento fornisce un'attività repellente (anti-feeding) contro i flebotomi (Phlebotomus papatasi) per due settimane e contro le zanzare rispettivamente per due settimane (Aedes aegypti) o per quattro settimane (Culex pipiens).

Validità:

in confezione integra nel sacchetto di stagnola: 24 mesi;

dopo apertura del sacchetto di stagnola: 12 mesi;

dopo apertura della pipetta: applicare immediatamente sulla cute dell'animale.

Regime di dispensazione: la vendita non riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medicoveterinaria.

Gli stampati delle confezioni in commercio devono essere adeguati entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A06418

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on», per cani oltre 25 kg

Estratto decreto n. 79 del 17 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVANTIX Spot-on» per cani oltre 25 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0114/001.

Produttore: KVP- Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH - Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister 1 pipetta da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627016;

blister 2 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627028;

blister 3 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627030;

blister 4 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627055;

blister 6 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627042.

Composizione:

principi attivi: imidacloprid 400 mg/pipetta da 4 ml, permetrina 2000 mg / pipetta da 4 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane (oltre 25 kg).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis). Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida e repellente nei confronti delle infestazioni da zecche, rispettivamente per quattro settimane (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) o per tre settimane (Dermacentor reticulatus). Un trattamento fornisce un'attività repellente (anti-feeding) contro i flebotomi (Phlebotomus papatasi) per due settimane e contro le zanzare rispettivamente per due settimane (Aedes aegypti) o per quattro settimane (Culex pipiens).

Validità:

in confezione integra nel sacchetto di stagnola: 24 mesi;

dopo apertura del sacchetto di stagnola: 12 mesi;

dopo apertura della pipetta: applicare immediatamente sulla cute dell'animale.

Regime dispensazione: la vendita non riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medicoveterinaria.

Gli stampati delle confezioni in commercio devono essere adeguati entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06419

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Longare

Con decreto interministeriale n. 1286 in data 21 gennaio 2003, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni Patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Sito Pluto» sito nel comune di Longare (Vicenza) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2820, foglio 12, mappali 6 - 23 - 141 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 22.437.

04A06460

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «San Camillo a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «San Camillo a r.l.», con sede in Formia (Latina) (costituita rogito notaio Mario Lena in data 20 settembre 1977 - repertorio n. 1010) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06354

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.I.S.A. a r.l.», in Fondi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.I.S.A. a r.l.», con sede in Fondi (Latina) (costituita rogito notaio Raffaella Mandato di Sezze in data 19 ottobre 1985 - repertorio n. 27120) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06355

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «A & B Film a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «A & B Film a r.l.», sede legale Milano, via Carnevali n. 43, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 12 febbraio 1982, repertorio n. 18042, racc. 1033, B.U.S.C. 11342/191298, codice fiscale n. 06401080152.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06463

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «ABCD - Expo scuola formazione ricerca e impresa», «BTS - Borsa del turismo scolastico», «Nuova - Fiera degli spinoff e degli start up e dei brevetti», «TED - Salone delle tecnologie multimediali e delle attrezzature per la scuola, l'università e l'impresa» e «Informazione - 10º salone dello studente», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1º giugno 2004 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «ABCD - Expo scuola formazione ricerca e impresa», «BTS - Borsa del turismo scolastico», «Nuova - Fiera degli spinoff e degli start up e dei brevetti», «TED - Salone delle tecnologie multimediali e delle attrezzature per la scuola, l'università e l'impresa» e «Informazione - 10º salone dello studente», che avrà luogo a Genova dal 25 al 27 novembre 2004.

04A06443

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «44º Salone Nautico», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1º giugno 2004 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «44º Salone Nautico», che avrà luogo a Genova dal 9 al 17 ottobre 2004.

04A06439

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Seatrade», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1º giugno 2004 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Seatrade», che avrà luogo a Genova dal 3 al 5 novembre 2004.

04A06440

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tecnhotel - 36ª Esposizione Internazionale per l'industria dell'ospitalità», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1º giugno 2004 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tecnhotel - 36ª Esposizione Internazionale per l'industria dell'ospitalità», che avrà luogo a Genova dal 12 al 15 novembre 2004.

04A06441

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea» e «Ideaneve», in Genova.

Con decreto ministeriale del 1º giugno 2004 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea» e «Ideaneve», che avrà luogo a Genova dal 10 al 19 dicembre 2004.

04A06442

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - Biennio contrattuale 2002-2003.

In data 1º giugno 2004 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida (firmato) per delega del Presidente avv. Guido Fantoni, e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
FIBA/CISL (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
FABI (firmato)	FABI (firmato)
UGL (firmato)	UGL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti relativo al biennio contrattuale 2002-2003.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVO AL BIENNIO CONTRATTUALE 2002-2003

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326) e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Ente cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti «Ente») nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 2.

Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto economico, concerne il periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 (data di avvio del nuovo quadriennio e biennio contrattuale) e il 12 dicembre 2003 (data a partire dalla quale decorrono gli effetti della trasformazione dell'Ente in società per azioni).

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa depositi e prestiti S.p.a. da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.

2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del 24 ottobre 2002, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella *A)*, alle scadenze ivi previste.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella *B)*.

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 del CCNL del 2 luglio 2002, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 3, comma 3, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 5.

Incrementi dell'indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 4 del CCNL del 24 ottobre 2002 sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella *C)*. Nella stessa tabella *C)* sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi della predetta indennità.

Art. 6.

Fondo unico di ente

1. Il fondo unico di ente, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'art. 77 del CCNL del 2 luglio 2002 ed all'art. 5 del CCNL 24 ottobre 2002, ed è altresì incrementato, a decorrere dal 1º gennaio 2003, di un importo pari a € 13,88 pro-capite mensili per tredici mensilità.

Art. 7.

Clausola finale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326), i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ente fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

TABELLA *A*

NUOVI STIPENDI TABELLARI (ART. 3)
(Valori in €)

AUMENTI
(× 13 mensilità)

	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003
Isp. gen.	59,50	66,20
VI	48,00	53,40
V	43,70	48,70
IV S	41,90	46,70
IV	40,30	44,90
III	37,10	41,30
II S	36,60	40,80
II	35,50	39,50
I S	32,00	35,60
I	31,30	34,90

TABELLA *B*

NUOVI STIPENDI TABELLARI (ART. 3)
(Valori in €)

NUOVI TABELLARI
(12 mensilità)

	Tabellare al 31 dicembre 2001	I.I.S.	Dal 1º gennaio 2002	Dal 1º gennaio 2003 (1)
Isp. gen.	18.148,43	6.972,12	18.862,43	26.628,95
VI	13.627,75	6.641,40	14.203,75	21.485,95
V	11.925,52	6.545,28	12.449,92	19.579,60
IV S	11.255,88	6.453,72	11.758,68	18.772,80
IV	10.586,32	6.453,72	11.069,92	18.062,44
III	9.297,70	6.386,76	9.742,90	16.625,26
II S	9.133,77	6.343,56	9.572,97	16.406,13
II	8.642,43	6.343,56	9.068,43	15.885,99
I S	7.275,92	6.246,72	7.659.92	14.333,84
I	6.995,97	6.246,72	7.371,57	14.037,09

(1) Il valore con decorrenza 1º gennaio 2003 comprende ed assorbe l'indennità integrativa speciale.

TABELLA *C*

INDENNITÀ AZIENDALE (ART. 5)
(Valori in €)

	Incrementi mensili		Importo mensile (12 mensilità)	
	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003 (1)
Isp. gen.	42,10	68,10	913,88	939,88
VI	30,60	49,50	664,29	683,19
V	27,00	43,60	585,80	602,40
IV S	25,50	41,30	553,84	569,64
IV	24,00	38,90	521,87	536,77
III	22,00	35,50	476,48	489,98

	Incrementi mensili		Importo mensile (12 mensilità)	
	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003 (1)
II S	20,60	33,40	447,71	460,51
II	20,60	33,30	446,68	459,38
I S	17,60	28,50	382,74	393,64
I	17,60	28,50	382,22	393,12

(1) Il valore attribuito a partire dal 1º gennaio 2003 è comprensivo degli incrementi corrisposti dal gennaio 2002.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti riconoscono e riaffermano la centralità dei processi di formazione del personale per sostenere l'innovazione organizzativa e gestionale dell'ente e, a tal fine, si danno reciprocamente atto dell'opportunità dell'adozione di iniziative in tal senso, anche con riferimento all'attività di comunicazione esterna.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, le parti si danno reciprocamente atto che gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, alle decorrenze previste, su tutti i compensi che assumono lo stipendio tabellare come base di calcolo.

04A06465

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Istituto nazionale di statistica, recante: «Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2004, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 19 giugno 2004).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, seconda colonna, all'ultimo rigo della tabella, relativamente all'anno 2004, dove è scritto: «Maggio *122,0* 2,1 4,5», leggasi: «Maggio *123,0* 2,1 4,5».

04A06528

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401147/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.